



L'autorità competente dello Stato di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un'ammenda per un'infrazione stradale, inflitta alla persona a nome della quale il veicolo è immatricolato, purché tale presunzione di responsabilità possa essere invertita

Tuttavia, l'interessato dev'essere debitamente informato della decisione che infligge l'ammenda e deve disporre di un termine sufficiente per proporre ricorso e preparare la propria difesa

Il 9 novembre 2017 a Z.P. è stata inflitta un'ammenda di EUR 232 per un'infrazione stradale nei Paesi Bassi. Tale infrazione è stata commessa dal conducente di un veicolo immatricolato in Polonia a suo nome. Infatti, conformemente al codice della strada dei Paesi Bassi, la responsabilità incombe alla persona a nome della quale il veicolo è immatricolato, salvo prova contraria. La decisione che infligge l'ammenda è stata notificata mediante deposito nella cassetta della posta di Z.P. Tale notifica indicava il 21 dicembre 2017 come data ultima per esercitare il diritto di ricorso. Tale termine ha iniziato a decorrere dall'adozione della decisione. In assenza di ricorso, la decisione è divenuta definitiva il 21 dicembre 2017.

Con lettera del 24 maggio 2018, l'ufficio centrale di riscossione giudiziaria dei Paesi Bassi, che fa parte del Ministero della Sicurezza e della Giustizia ed è competente, in particolare, per la riscossione delle ammende riguardanti le contravvenzioni stradali, ha adito il Sąd Rejonowy w Chełmnie (Tribunale circondariale di Chełm, Polonia). Esso ha chiesto il riconoscimento e l'esecuzione della decisione del 9 novembre 2017 sulla base della decisione quadro dell'Unione europea pertinente in materia.¹

Dinanzi al giudice polacco Z.P. ha affermato che, alla data dell'infrazione contestata, egli aveva già venduto il veicolo in questione e ne aveva informato il proprio assicuratore. Tuttavia, egli ha ammesso di non averne informato l'autorità responsabile dell'immatricolazione del veicolo. Dato che egli ha inoltre sostenuto di ignorare la data di notifica della decisione, il giudice polacco ha chiesto all'ufficio centrale di riscossione giudiziaria di indicargliela. Quest'ultimo ha risposto che non disponeva di tale informazione.

In tale contesto il giudice polacco ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia se, anzitutto, Z.P. abbia avuto la possibilità di essere giudicato da un'autorità giudiziaria e se, di conseguenza, vi siano motivi che consentano di rifiutare di eseguire la decisione del 9 novembre 2017. Tale giudice si domanda altresì se la sanzione inflitta sulla base del numero di immatricolazione di un veicolo sia compatibile con il principio secondo il quale in diritto polacco la responsabilità penale è personale.

Nell'odierna sentenza la Corte rileva anzitutto che **la decisione quadro intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni che infliggono ammende in seguito alla commissione di determinati reati. Pertanto, i motivi di diniego devono essere interpretati restrittivamente.**

¹ L'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

Per quanto concerne i mezzi di ricorso di Z.P., la Corte accerta che la decisione gli è stata notificata conformemente alla normativa dei Paesi Bassi e che tale decisione lo informava del diritto di proporre ricorso e indicava il termine per presentarlo. Secondo la Corte, un termine di sei settimane come nel caso di Z.P. risulta sufficiente per consentire all'interessato di prendere una decisione sulla proposizione di un ricorso. Tuttavia, nonostante il fatto che nulla indichi che Z.P. non abbia avuto un termine sufficiente, **spetta al giudice polacco verificare che egli abbia effettivamente potuto prendere conoscenza della decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria e che abbia avuto un termine sufficiente per preparare la propria difesa.** In tal caso, l'autorità competente polacca è tenuta a riconoscere una decisione che infligge l'ammenda, senza richiesta di ulteriori formalità, e deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione. In caso contrario, essa può opporvisi. Anzitutto, essa deve chiedere all'autorità dello Stato membro della decisione le informazioni necessarie.

La Corte precisa inoltre che **il fatto che l'ammenda sia di natura amministrativa è privo di qualsiasi incidenza** sugli obblighi che incombono alle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione se all'interessato è stata data la possibilità di impugnarla dinanzi a un giudice competente in particolare in materia penale.

Per quanto riguarda infine la questione se il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge un'ammenda possano essere rifiutati per il motivo che l'ammenda è stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato, la Corte ha risposto negativamente.

Infatti, nell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, se l'infrazione ha avuto luogo con un veicolo a motore per il quale è stato attribuito un numero di immatricolazione, e non è immediatamente possibile determinare chi sia il conducente di tale veicolo, la sanzione amministrativa è inflitta alla persona a nome della quale tale numero di immatricolazione era iscritto nel registro al momento in cui è stata commessa l'infrazione.

Secondo la Corte, **nei limiti in cui la presunzione di responsabilità prevista dal codice della strada dei Paesi Bassi può essere invertita e nella misura in cui è dimostrato che Z.P. disponeva effettivamente, secondo il diritto dei Paesi Bassi, di un fondamento giuridico che gli consentiva di far annullare la decisione che infligge l'ammenda, la presunzione di responsabilità non può ostare al riconoscimento e all'esecuzione della decisione.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106